



# Condizioni di assicurazione

**Filo diretto**  
**ASSICURAZIONI**  
Una società del Gruppo Filo diretto →

## NOTA INFORMATIVA

Ai sensi dell'Art.123 del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n°175  
ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n°303 del 2 giugno 1997.

### INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

#### Nota informativa al Contraente

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dell'Unione Europea per il settore delle assicurazioni contro i danni e recepite nell'Ordinamento Italiano con decreto legislativo del 17 marzo 1995 n°175.

La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

#### Denominazione sociale, forma giuridica della Società e Sede Legale

Il contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede legale sita nella Repubblica Italiana in Agrate Brianza (MI) – C.A.P. 20041 – Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso, 14. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al Contraente da parte della Società.

#### Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1993 n° 258).

### INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

#### Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'Ordinamento Italiano.

La Società applica al contratto che sarà stipulato la Legge Italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

#### Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art.2952 del Codice Civile i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha avanzato l'ultima richiesta di risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

#### Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso, 14 – 20041 Agrate Brianza – Mi – fax 039/6892199 – [reclami@filodiretto.it](mailto:reclami@filodiretto.it) .

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello previsto dalla specifica legislazione.

Il Contraente potrà comunque rivolgersi all' ISVAP che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con il suddetto Organo di Vigilanza straniero.

#### Informazioni in corso di contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché a fornire ogni necessaria precisazione.

#### Avvertenza

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo.

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003

In conformità di quanto previsto dall'art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato "Codice Privacy") Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Società) intende fornire la seguente informativa.

In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, la Società intende precisare che:

il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente;

il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei "dati sensibili" di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.

### 1) Finalità del trattamento

I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy, sono trattati dalla Società e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:

- svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l'assistenza richiesta, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all'attività assicurativa svolta dalla Società che è autorizzata ai sensi di legge;
- adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo;
- svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Società o da Società del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario.

### 2) Modalità del trattamento

Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.

Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate.

Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa società e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all'espletamento delle attività contrattualmente previste e da Lei richieste (oltre a quanto precisato al punto 4).

I dati non sono soggetti a diffusione.

I dati potranno essere trasferiti all'estero, nel mondo intero.

### 3) Conferimento dei dati

- Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse all'adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
- Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria. L'eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l'impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.
- Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte della Società è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale.

### 4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all'estero, alla Società o a società del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva della Società che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, brokers, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo, enti di gestione

di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e società specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dalla società.

Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).

I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a società del Gruppo Filo diretto (società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto.

#### **5) Diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art.7 del Codice Privacy)**

L'art.7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso la società o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.

Per l'esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20041 Agrate Brianza (MI).

#### **6) Titolare del trattamento**

Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20041 Agrate Brianza (MI) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle società del Gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità.

## DEFINIZIONI

### **Abitazione principale**

L'abitazione, ubicata nel territorio dello Stato italiano, presso cui l'Assicurato ha la propria residenza anagrafica.

### **Abitazione secondaria**

L'abitazione, ubicata nel territorio dello Stato italiano, di proprietà oppure goduta in locazione, presso cui l'Assicurato non dimora abitualmente.

### **Animale**

Il cane od il gatto di proprietà dell'Assicurato, identificato sulla scheda di polizza e munito di apposita tessera identificativa.

### **Arbitrato**

Istituto giuridico in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti l'interpretazione o l'esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale.

### **Armadio corazzato**

Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm., estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti, battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura: - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
  - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastre e/o da serratura a combinazione numerica o laterale con almeno tre dischi coassiali;
- peso minimo: 300 Kg

### **Assicurato**

Il soggetto che stipula l'assicurazione ed il cui interesse è protetto dalla stessa

### **Assicurazione**

Il contratto di Assicurazione.

### **Autocombustione**

Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

### **Cassaforte**

Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti in acciaio;
- battente in acciaio con spessore massiccio non inferiore a 10 mm.;
- movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Oppure avente le seguenti caratteristiche:

- pareti a battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
- movimento di chiusura: - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
  - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastre e/o da serratura a combinazione numerica o laterale con almeno tre dischi coassiali;
- peso minimo: 200 Kg.

### Cassaforte a muro

La cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura con sportello di apertura a filo della parete.

### Centrale Operativa

La struttura della Società in funzione tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza, previste in polizza, richieste dell'Assicurato.

### Collaboratori domestici

Le persone addette, continuativamente o con periodicità regolare, ai servizi domestici con mansioni svolte nell'abitazione assicurata.

### Contenuto dell'abitazione

- a) *addizioni e migliorie* apportate dall'Assicurato locatario anche se rientranti nella definizione di "Fabbricato";
- b) *mobilio, arredamento ed effetti personali*: mobili ed oggetti d'arredamento, impianti di prevenzione e d'allarme; armadi corazzati, casseforti; attrezzature e provviste domestiche; elettrodomestici, apparecchi audiovisivi ad uso domestico quali radio, televisori, videoregistratori, DVD, impianti stereofonici; fotocamere, videocamere, cineprese, binocoli; apparecchiature elettroniche quali computer fissi o portatili, telefonini, fax; strumenti musicali, armi da fuoco, capi di vestiario ed oggetti personali in genere; devono intendersi compresi anche oggetti personali dei collaboratori domestici e degli eventuali ospiti dell'Assicurato ovvero beni mobili di proprietà di terzi che l'Assicurato gode in locazione o in comodato d'uso; si intendono altresì compresi - purché di valore unitario inferiore a € 2.500,00 - tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti aventi particolare valore artistico o storico, orologi in metallo non prezioso, mobili d'antiquariato, pellicce, raccolte e collezioni;
- c) *oggetti pregiati*: oggetti in argento di valore unitario inferiore a € 10.000,00; tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti aventi particolare valore artistico o storico, orologi in metallo non prezioso, mobili d'antiquariato, pellicce, raccolte e collezioni purché di valore unitario superiore a € 2.500,00 e comunque inferiore a € 10.000,00;
- d) *oggetti preziosi*: tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti in argento, orologi in metallo non prezioso, mobili d'antiquariato, pellicce, raccolte e collezioni purché di valore unitario superiore a € 10.000,00; gioielli, oro e platino grezzi o lavorati ed oggetti fabbricati o montati su tali metalli; pietre preziose, perle naturali o coltivate;
- e) *valori*: denaro, carte valori, titoli di credito in genere.

### C.P.P. (Card Protection Plan)

Azienda multinazionale all'avanguardia nei servizi di protezione e copertura delle carte di credito e di debito.

### Custodia dei locali

- 1) Custodia 24 ore su 24: Locali custoditi senza soluzione di continuità per tutto l'arco delle 24 ore e per 365 giorni all'anno da personale addetto;
- 2) Custodia solo diurna: Locali custoditi senza soluzione di continuità per almeno 6 ore al giorno, con esclusione dei giorni festivi;
- 3) Locali non custoditi Locali con custodia effettuata da parte di personale addetto inferiore a quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) ovvero privi di custodia.

### Danno extracontrattuale

Danno conseguente a fatto illecito.

### Dipendenze

Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti al fabbricato (quali a titolo esemplificativo cantine, soffitte, box) aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura identici a quelli dell'abitazione di cui costituiscono pertinenza.

### Diritto reale

Diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad es. di Proprietà, e limitata nel caso ad es. di Usufrutto) e conseguente dovere per i terzi di astensione dal turbamento dell'esercizio del diritto stesso.

### Disabitazione

Assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi e risultanti dallo stato di famiglia. La visita dei locali contenenti le cose assicurate per pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

## **Esplosione**

Repentino sviluppo di gas o vapori ad elevata temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità.

## **Estorsione**

Costringere qualcuno con violenza o minaccia a fare o non fare qualcosa per ottenerne ingiusto profitto. (Art. 629 del Codice Penale)

## **Fabbricato**

L'intera costruzione edile, ovvero porzione di questa (appartamento), adibita ad abitazione, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento di aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, pavimentazioni, soffittature e controsoffittature, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, muri di recinzione e cancelli anche se azionati elettronicamente, piscine e dipendenze del fabbricato purché ubicate nello stesso fabbricato o nelle immediate vicinanze; sono comunque esclusi parchi, attrezzature sportive e per giochi, strade private. Nel caso di assicurazione di porzione di fabbricato, l'assicurazione deve intendersi riferita anche alla rispettiva quota di proprietà comune. Si intende escluso quanto rientra nella definizione di "Contenuto".

## **Fissi e infissi**

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

## **Furto**

L'impossessarsi di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per gli altri. (Art. 624 del Codice Penale)

## **Franchigia**

La somma che, per ogni sinistro, viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo e che resta a carico dell'Assicurato.

## **Home Repair Service**

Intervento diretto della Società, che provvede, su richiesta dell'Assicurato e in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla riparazione del danno tramite la propria organizzazione di mezzi e il personale specializzato convenzionato, tenendo indenne l'Assicurato delle relative spese. [Le garanzie per cui si può richiedere Home Repair Service sono contrassegnate nelle Condizioni Generali dalla presenza della dicitura (HRS)].

## **Illecito amministrativo depenalizzato**

Fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.

## **Impianto di allarme**

- 1) Installato: Locali contenenti le cose assicurate protetti da impianto automatico di allarme munito di avvisatore acustico del tipo a sirena, lampeggiatore e munito di telecollegamento;
- 2) Filo diretto: Locali contenenti le cose assicurate protetti da impianto automatico di allarme fornito dalla Società o da impianto d'allarme equiparato con dichiarazione scritta della Società ad impianto da questa fornito;
- 3) Non installato: Locali contenenti le cose assicurate non protetti da impianto automatico di allarme ovvero protetti da impianto automatico di allarme sprovvisto dei requisiti minimi richiesti al precedente punto 1).

## **Implosione**

Repentino cedimento o improvvisa rottura di contenitori e tubazioni per difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati implosione.

## **Imputazione colposa**

Imputazione per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt.42 e 43 del Codice Penale ).

## **Imputazione dolosa**

Imputazione per reato previsto e volontariamente commesso (Artt.42 e 43 del Codice Penale)

## **Incendio**

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

### **Incombustibili**

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

### **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro causato da evento coperto dalle garanzie di polizza.

### **Infortunio**

L'evento, dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

### **Istituto di cura**

La clinica veterinaria o la casa di cura specializzata, regolarmente autorizzata al ricovero di animali malati.

### **Malattia**

Ogni obiettiva alterazione evolutiva dello stato di salute non dovuta ad infortunio.

### **Malattia preesistente**

Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza.

### **Massimale**

Somma fino a concorrenza della quale la Società risponde per ogni sinistro nell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e nell'assicurazione tutela giudiziaria.

### **Numero di abitanti del Comune**

Numero di abitanti del Comune ove è ubicata l'abitazione principale assicurata, desumibile dai dati ISTAT del Censimento 2001 (<http://dawinci.istat.it:2001/dawinci/jsp/prTavola.jsp>)

### **Oggetto documentato**

Si considera quale documentato l'oggetto che, rientrante nel Contenuto, sia corredato da almeno uno dei seguenti documenti:

- 1) Scontrino o ricevuta fiscale d'acquisto o fattura;
- 2) Certificato di garanzia/autenticità;
- 3) Dichiarazione sottoscritta del venditore con descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'oggetto, data di vendita e prezzo di vendita.

Si considerano altresì quali oggetti documentati gli oggetti indicati dall'Assicurato nell'allegato n°1 di polizza e per i quali vi sia stata accettazione da parte della Società.

### **Onda sonora**

Onda d'urto provocata da aeromobili o comunque da oggetti in movimento per effetto del superamento della velocità del suono.

### **Piano**

Terra	Il livello del marciapiede o, in assenza, della sede stradale in prossimità dei quali è ubicato il fabbricato;
Rialzato	Il livello del primo solaio fuori terra sopraelevato rispetto al marciapiede o, in assenza, rispetto alla sede stradale;
Intermedio	Tutti i piani diversi da terra, rialzato o ultimo;
Ultimo	Il livello del solaio immediatamente sottostante al tetto del fabbricato. E' equiparato ad ultimo piano il livello del solaio sottostante all'ultimo qualora l'ultimo sia esclusivamente destinato a sottotetto.

### **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

### **Porta**

Porta blindata	La porta contrassegnata dal costruttore come appartenente ad una delle quattro classi di resistenza previste dalla Norma UNI 9569;
Porta conforme	La porta non contrassegnata dal costruttore come appartenente ad una delle quattro classi di resistenza previste dalla Norma UNI 9569, ma comunque conforme a quanto richiesto dalle condizioni contrattuali.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Primo fuoco - primo rischio assoluto**

Forma di assicurazione in base alla quale la Società, a prescindere dal valore delle cose assicurate, risponde del danno fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

**Raccolte e collezioni**

Complesso di oggetti di una stessa specie e categoria, ordinato secondo criteri precisi di raccolta in cui il valore dell'insieme supera la somma dei valori degli oggetti che la compongono singolarmente considerati.

**Rapina**

Impossessarsi di una cosa mobile di proprietà altrui mediante violenza o minaccia per ottenerne ingiusto profitto. (Art. 628 del Codice Penale).

**Reato**

Ogni fatto umano cui la legge ricollega una sanzione penale. In relazione alla diversa specie della pena si deve distinguere tra:

- Delitto per il quale è prevista la pena detentiva della reclusione e/o la pena pecuniaria della multa;
- Contravvenzione per la quale è prevista la pena detentiva dell'arresto e/o la pena pecuniaria dell'ammenda.

**Rete veterinaria convenzionata**

Le cliniche veterinarie ed i veterinari che hanno sottoscritto specifico accordo con la Società

**Ricovero**

La degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

**Rischio**

Probabilità che si avveri l'evento dannoso contro cui è prestata l'assicurazione.

**Sanzione amministrativa**

Provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. PECUNIARIA: pagamento di una somma di danaro - ACCESSORIA: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco.

**Scippo**

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**Scoperto**

La parte dell'ammontare del danno che, per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

**Scoppio**

Repentino cedimento o improvvisa rottura di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Sinistro**

Il verificarsi dell'evento dannoso contro cui è prestata l'assicurazione ovvero, per l'assicurazione tutela giudiziaria, l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

**Società**

Filo diretto Assicurazioni S.p.A.

**Solaio**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Spese di giustizia penale**

Le spese del procedimento, dovute allo Stato dal condannato (Art.535 del Codice di Procedura Penale 1 comma).

### Spese di soccombenza

Le spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile, liquidate in sentenza.

### Tetto

Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

### Tipo di abitazione

Plurifamiliare                      appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato;

Unifamiliare                        casa unifamiliare, villa (anche a schiera) o appartamento avente accesso proprio dall'esterno del fabbricato di cui è parte.

### Trattazione stragiudiziale

Tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa e anteriore al giudizio, volta al componimento del contenzioso.

### Valore a nuovo

Per il Fabbricato (o per il Rischio Locativo):

il costo di riparazione a nuovo con le medesime caratteristiche costruttive, ai costi correnti nel momento in cui si è verificato il sinistro, delle parti danneggiate e/o di ricostruzione a nuovo di quelle distrutte con analoghe caratteristiche costruttive, escluso soltanto il valore del terreno su cui il fabbricato è edificato;

### Valore commerciale

Il valore attribuito ad una cosa dal mercato nella libera trattativa commerciale.

### Valore intero

Forma di assicurazione che comporta, in caso di sinistro, l'applicazione del disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

### Vertenza amministrativa

Contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico la cui decisione è demandata in sede giudiziale all'Autorità Amministrativa competente: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) o Consiglio di Stato.

### Vertenza contrattuale

Controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento della relative obbligazioni.

### Vetro antisfondamento

Lastre costituite:

- da più strati di vetro, accoppiati fra loro, con interposto, tra vetro e vetro e per l'intera superficie, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.;

oppure:

- da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) dello spessore minimo di 6 mm.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Art.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario cui è assegnato il contratto assicurativo oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art.1901 del Codice Civile.

### Art.3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 del Codice Civile.

### Art.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art.1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art.6 Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o della prestazione, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto:

- dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato;
- trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato della comunicazione inviata dalla Società;

La Società, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### Art.7 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi in cui la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno.

### Art.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### Art.9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

### Art.10 Obblighi in caso di sinistro

(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)

In caso di sinistro è facoltà dell'Assicurato avvisare telefonicamente la Società, contattando il numero verde

**800 816692**

(+39 039 65546370 per chi chiama dall'estero) attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, o qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039 6056804.

L'Assicurato è comunque tenuto a:

- a) inviare per iscritto denuncia all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile;
- b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e per il salvataggio delle cose assicurate; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 del Codice Civile;

- c) farne nei cinque giorni successivi denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, per i casi previsti dalla legge, e trasmetterne copia all'Intermediario o alla Società; sempre nei cinque giorni successivi denunciare l'eventuale distruzione o sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- e) qualora sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistano più assicurazioni, dare avviso del sinistro a tutti gli Assicuratori;
- f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere in conseguenza di ciò diritto ad indennità di sorta;
- g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti.

### **Art.11 Esagerazione dolosa del danno**

(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, adopera, a giustificazione della perdita, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti o che manomette od altera dolosamente i documenti necessari a dimostrare il danno, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art.12 Titorarietà dei diritti nascenti dalla polizza**

(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Art.13 Procedura per la stima del danno**

(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO, ANIMALI DOMESTICI e FURTO)

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, alle spese per il terzo Perito concorrono in eguale misura la Società e l'Assicurato.

### **Art.14 Competenze peritali**

(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto gli obblighi indicati all'Art.10;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.15;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità delle condizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza degli stessi nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi

impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art.15 Criteri per la determinazione del valore delle cose assicurate e del danno**

(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, il valore delle cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte è pari:

- A) Fabbricato: al valore a nuovo con deduzione del valore ricavabile dai residui;
- B) Contenuto [lettere a)/d]):
  - 1) per oggetti documentati: al costo di rimpiazzo;
  - 2) per oggetti non documentati: al valore di un oggetto avente caratteristiche simili per funzione;
- C) Contenuto [lettera e)]: al valore nominale indicato sui valori stessi.

### **Art.16 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio.

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell'Art.1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Se il Contraente e/o l'Assicurato omette dolosamente di dare la comunicazione la Società non è tenuta a pagare l'indennizzo.

### **Art.17 Pagamento dell'indennizzo**

(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di liquidazione debitamente sottoscritto dall'Assicurato, senza che sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato a condizione che dal procedimento stesso risulti che non ricorre uno dei casi previsti dalla lettera a) dell'Art.23 della Sezione INCENDIO o dalle lettere c) e d) dell'Art.35 della Sezione FURTO.

### **Art.18 Limite massimo di indennizzo**

(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)

Salvo il disposto dell'Art.1914 del Codice Civile e fatto salvo l'indennizzo previsto per le spese di demolizione e sgombero di cui al punto 8) dell'Art.21, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata: le somme assicurate devono pertanto intendersi quale massima disponibilità per anno assicurativo. Conseguentemente, ove tali somme fossero state pagate in una medesima annualità assicurativa, l'Assicurato non potrà pretendere ulteriori indennizzi per tutta la residua durata dello stesso periodo assicurativo.

### **Art.19 Facoltà di documentazione degli oggetti e diritto di ispezione**

(operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)

E' data facoltà all'Assicurato, per le cose il cui valore sia ritenuto superiore al valore medio di mercato, di indicare nell'allegato n°1 di polizza, la descrizione e il valore dell'oggetto stesso.

L'Assicurato può esercitare tale facoltà all'atto della stipulazione del Contratto ovvero entro i successivi cinque giorni attraverso il sito [www.filodiretto.it](http://www.filodiretto.it), accedendo all'area tematica di AMICASA.

Le cose indicate nell'allegato n°1 di polizza saranno considerate a tutti gli effetti quali oggetti documentati non appena l'Assicurato riceva la comunicazione di accettazione da parte della Società o, in mancanza di questa, trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Qualora la Società comunichi all'Assicurato di non accettare, in tutto o in parte, quali oggetti documentati, le cose che l'Assicurato ha indicato nell'allegato n°1, è data facoltà all'Assicurato, entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego di accettazione, di recedere dall'Assicurazione, mediante avviso inviato a mezzo di lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio dell'avviso da parte dell'Assicurato; la Società, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La Società ha sempre il diritto di visitare o di far procedere alla visita delle cose assicurate, tra cui anche quelle specificate nell'allegato n°1 di polizza e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

## SEZIONE I - INCENDIO

### Art.20 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti da:

- a) Incendio, fulmine, esplosione, scoppio (HRS).
- b) Atti vandalici e dolosi, compresi quelli di sabotaggio, compiuti individualmente o in associazione ovvero perpetrati da persone che prendano parte a scioperi, sommosse o tumulti popolari (HRS).

Sono esclusi i danni:

- 1 di deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e delle relative pertinenze;
- 2 di furto, rapina, estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 3 verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto.

- c) Autocombustione (HRS).

- d) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, veicoli spaziali, meteoriti, satelliti artificiali.

- e) Caduta di antenne radio/televisive, ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dagli stessi (HRS).

- f) Eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato e i danni da bagnamento all'interno del Fabbricato prodottisi a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o a fissi e infissi dalla veemenza degli eventi atmosferici stessi (HRS).

Sono esclusi i danni da bagnamento diverso da quello verificatosi con le modalità sopra precisate ed i danni subiti da:

- 1 Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se solo per temporanee esigenze di ripristino;
- 2 Tende, tendoni esterni;
- 3 Pannelli solari;
- 4 Cose all'aperto ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- 5 Alberi o coltivazioni floreali o agricole in genere.

- g) Fenomeno elettrico per effetto di scariche, correnti, elettricità atmosferica subiti:

- 1 se è assicurato il Fabbricato, da impianti elettrici o elettronici al servizio del Fabbricato assicurato (HRS);

- 2 se è assicurato il Contenuto: da apparecchi elettrici o elettronici, circuiti compresi, che formano parte del Contenuto assicurato ovvero impianti elettrici o elettronici qualora gli stessi costituiscano addizionali.

La Società non risponde dei danni:

- 3 causati da usura, da carenza di manutenzione o da manomissione;
- 4 causati da imperizia e negligenza degli addetti durante le fasi di montaggio, manutenzione o revisione, nonché i danni comunque verificatisi durante le operazioni di collaudo;
- 5 dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché, quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto con il limite indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione:

- dell'importo di € 100,00 per sinistro per danni relativi al Contenuto;
- dell'importo indicato in polizza per danni relativi al Fabbricato.

- h) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del Fabbricato assicurato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini (HRS).

- i) Implosione (HRS).

- j) Urto di veicoli stradali, esclusi i danni a cose mobili all'aperto (HRS).

- k) Onda sonora (HRS).

- l) Sovraccarico neve che danneggi il Fabbricato o il Contenuto, se assicurati, per effetto di crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e dei serramenti direttamente provocato dal peso della neve (HRS).

Sono esclusi i danni:

- 1 da valanghe e slavine;
- 2 da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- 3 a fabbricati che non siano costruiti totalmente in muratura;

- m) Spargimento di acqua conseguente a:

- 1 rottura accidentale, anche se causata da gelo, di pluviali, grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato oppure di macchine lavatrici o lavastoviglie stabilmente collegate a condutture d'acqua al servizio del Fabbricato assicurato (HRS);
- 2 occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici che la contengono nonché rigurgito di fognature (HRS);

Sono esclusi i danni:

- 3 derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;
- 4 i danni causati da umidità o stillicidio;
- 5 i danni da rigurgito della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato;

**6** i danni da gelo:

- verificatisi in condutture installate all'esterno del fabbricato assicurato, anche se interrate;
- avvenuti in fabbricati sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Agli effetti della presente Sezione Incendio e altri danni ai beni vale altresì il disposto delle seguenti clausole:

**Operatività**

**dell'assicurazione:** L'assicurazione di cui alla presente Sezione Incendio è efficace a condizione che il Fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia:

- costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili per almeno il 70% delle rispettive superfici;
- adibito a civili abitazioni, uffici e studi professionali per almeno il 70% della superficie dei piani.

**Operatività**

**di Home Repair Service:**

In caso di sinistro che colpisca il Fabbricato e per le sole garanzie per cui il servizio è attivo [contrassegnate dalla presenza della dicitura (HRS)], l'Assicurato ha diritto, contattando la Centrale Operativa al numero verde:

**800 816692**

(+39 039 65546370 per chi chiama dall'estero) attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, o qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039 6056804, ad avvalersi gratuitamente di Home Repair Service, fruendo degli scoperti, franchigie e limiti di indennizzo specificamente previsti. Per le zone in cui Home Repair Service non è attivo e sempreché l'Assicurato abbia contattato preventivamente la Centrale Operativa, richiedendo di avvalersi di Home Repair Service, la Società liquiderà il sinistro applicando scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti per Home Repair Service.

**Limiti di**

**indennizzo per il Contenuto:**

In caso di sinistro indennizzabile, valgono i seguenti limiti di indennizzo relativi al Contenuto:

- 1) 50% della somma assicurata per *oggetti preziosi*;
- 2) 5% della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00 per *valori*;

**Contenuto a primo fuoco:**

L'assicurazione per il Contenuto si intende prestata a primo fuoco e pertanto non si applica la regola proporzionale prevista dall'Art.1907 del Codice Civile.

**Parziale deroga alla regola proporzionale:**

A parziale deroga dell'Art.1907 del Codice Civile, si conviene fra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite, non assicurate nella forma a primo fuoco, la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art.1907 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. In ogni caso, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

**Buona fede:**

A parziale deroga dell'Art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza ovvero durante l'efficacia della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. Resta inteso che la Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

**Colpa grave:**

In deroga al disposto dell'Art.1900 del Codice Civile devono intendersi compresi i danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia e determinati da colpa grave dell'Assicurato.

**Anticipi sugli indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 20.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

**Trasloco delle cose assicurate**

In caso di trasferimento dell'abitazione principale o secondaria e di trasloco del Contenuto assicurato, le garanzie si intendono operanti, nel limite delle rispettive somme assicurate, sia nell'ubicazione indicata in polizza che nella nuova per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento. Il Contraente o l'Assicurato si impegnano a darne avviso scritto alla Società prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, fatto salvo il disposto dell'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per il caso in cui il trasloco comporti aggravamento del rischio.

**Art.21 Eventi consequenziali e indiretti**

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi garantiti nell'Oggetto dell'Assicurazione incendio lettere a)/m) di cui al precedente Art.20 e fatto salvo il disposto dell'Art.18 delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- 1) i costi e gli oneri che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Pubblica autorità per la ricostruzione del Fabbricato assicurato, in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 5.000,00. Sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.
- 2) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche o di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito il Fabbricato o il Contenuto se assicurati ovvero cose poste nell'ambito di 20 metri da essi (HRS).
- 3) i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire, arrestare o limitare il sinistro (HRS).
- 4) la perdita del canone di locazione del Fabbricato assicurato rimasto danneggiato e locato a terzi con contratto registrato, per il periodo strettamente necessario al ripristino del Fabbricato stesso e comunque con il massimo di € 10.000,00 per periodo annuo di assicurazione.
- 5) le spese di ricerca e ripristino del guasto a seguito di sinistro indennizzabile per spargimento di acqua, purché sia assicurato il Fabbricato. Devono intendersi comprese le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino del Fabbricato per la ricerca del guasto nonché le spese per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale (HRS).
- 6) le spese di rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto del Fabbricato assicurato adibito a abitazione principale e reso inabitabile nonché le spese di alloggio provvisorio sostitutivo per il periodo strettamente necessario al ripristino del Fabbricato stesso con il massimo di € 10.000,00 per sinistro.
- 7) le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico in conseguenza della nomina del terzo perito, il tutto fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con il massimo di € 5.000,00.
- 8) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro (HRS).
- 9) le spese per la produzione di duplicati di documenti fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.
- 10) le spese per progettare la ricostruzione del Fabbricato assicurato reso inagibile, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per periodo annuo di assicurazione.
- 11) le spese per la sostituzione, purché sia assicurato il Contenuto, dei generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione all'interno del Fabbricato e deterioratisi a seguito di anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno fino alla concorrenza di € 1.000,00 per periodo annuo di assicurazione. Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.

**Art.22 Condizioni aggiuntive**

La Società risponde inoltre, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, delle seguenti garanzie:

- 1) **Contenuto presso dipendenze:** La Società risponde, nel limite della somma assicurata alla Partita Contenuto, dei danni materiali e diretti previsti dall'Art.20 a mobilio, arredamento ed effetti personali riposti nelle dipendenze del Fabbricato assicurato e non comunicanti con lo stesso, con il massimo di € 1.000,00 per singolo oggetto e di € 3.000,00 per periodo annuo di assicurazione.
- 2) **Dispersione di gas:** La Società rifonderà l'Assicurato delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione nonché per la sostituzione delle tubazioni e dei relativi raccordi da cui ha avuto origine la dispersione, comprese le spese necessarie per demolire e ripristinare parti di fabbricato, in caso di dispersione di gas accertata dall'azienda di distribuzione e tale da richiedere l'interruzione dell'erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza del Fabbricato assicurato e stabilmente posti al servizio dello stesso.  
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro e fino alla concorrenza di € 1.500,00 per periodo annuo di assicurazione.
- 3) **Perdita combustibile:** La Società indennizza le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento ovvero in conseguenza del verificarsi di un evento garantito nell'Oggetto dell'Assicurazione incendio lettere a)/m) di cui all'Art.20. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per periodo annuo di assicurazione.
- 4) **Ricorso terzi e/o locatari:** (operante solo se è stato corrisposto il premio relativo) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali

diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché, le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché, ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art.2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché, gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art.1917 del Codice Civile.

- 5) **Rischi esterni all'abitazione:** La Società risponde, se assicurato il Contenuto, dei danni materiali e diretti indennizzabili in base all'Art.20 occorsi:

- agli effetti personali portati dall'Assicurato o dai suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia in locali di villeggiatura (purché questi non costituiscano abitazione secondaria) o in alberghi (purché ubicati nel territorio dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano) e per il tempo della loro permanenza in luogo;
- al Contenuto temporaneamente depositato presso terzi per operazioni di manutenzione o riparazione;
- ad oggetti preziosi custoditi in cassette di sicurezza o caveau presso Istituti di credito nel territorio dello Stato Italiano e per la sola eccedenza rispetto alle somme assicurate delle coperture previste dagli Istituti di credito stessi.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00 per sinistro.

- 6) **Rischio locativo (operante solo se è stato corrisposto il premio relativo):** La Società, in caso di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di polizza e nei limiti della somma assicurata, ferma l'applicazione del disposto dell'Art.1907 del Codice Civile se la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa previsto dall'Art.1916 del Codice Civile nei confronti dei parenti, conviventi, ospiti o collaboratori familiari, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa verso il responsabile del danno.

- 7) **Rottura lastre:** La Società indennizza la rottura accidentale di tutte le lastre, piane o curve, di cristallo, mezzo-cristallo, specchio e vetro, anche se lavorate o decorate, facenti parte del Fabbricato o del Contenuto, in quanto assicurati, e stabilmente collocate su vetrine, porte finestre, tavoli, mensole e simili (HRS).

Devono intendersi esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- dovuti a installazione difettosa o a difetto di costruzione nonché a rigature e/o scheggiature.

- 8) **Supplemento d'indennità:** Qualora, in caso di danno indennizzabile in base al punto 5) dell'Art.21 o al punto 2) dell'Art.22, a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente presenti, la Società corrisponderà a titolo di concorso un supplemento d'indennità pari al 15% del danno liquidato a termini di polizza.

## Art.23 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente o, se l'Assicurato e/o il Contraente non sono persone fisiche, dei legali rappresentanti e/o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni, valanghe e slavine, frane e smottamenti;
- d) di smarrimento o ammanchi di qualsiasi genere, furto, rapina delle cose assicurate;
- e) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

## SEZIONE II – ANIMALI DOMESTICI

### Art.24 Norme comuni a tutte le garanzie

La Società si obbliga a rivalere l'Assicurato, secondo le condizioni e nel limite delle somme assicurate previste dalla presente Sezione. L'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società, a mezzo lettera raccomandata, in caso di vendita o cessione dell'animale coperto con la presente sezione.

Qualora non venga comunicata la sostituzione dell'animale venduto con altro animale, l'assicurazione cesserà immediatamente.

#### RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non è operante:

- in caso di dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato, dei familiari risultanti dallo stato di famiglia, dei collaboratori domestici o di chi abbia in cura, custodia o controllo l'animale;
- in caso di violazione della legislazione in materia di salute e di importazione degli animali;
- durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove, salvo si tratti di concorsi di mostre canine e feline;
- per sinistri conseguenti a combattimento di animali;
- in caso di utilizzo dell'animale a scopo riproduttivo;
- per le conseguenze di guerre, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasione, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio;
- per le conseguenze di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti, frane e smottamenti, valanghe, uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, nevicata, gelo;
- per le conseguenze di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

#### DICHIARAZIONI DEL VETERINARIO CURANTE

Il Contraente e/o l'Assicurato, autorizza, a sua cura e spesa, il suo attuale o precedente Medico Veterinario, a rilasciare informazioni o documenti riguardanti l'animale assicurato.

#### LIMITI DI ETÀ

- cani L'assicurazione vale per cani che abbiano compiuto il sesto mese di età, fino al raggiungimento del decimo anno. Tuttavia, per i cani che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.
- gatti L'assicurazione vale per gatti che abbiano compiuto il sesto mese di età, fino al raggiungimento del decimo anno. Tuttavia, per i gatti che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.

#### DOCUMENTI DA PRODURRE IN CASO DI SINISTRO

##### *Rimborso delle spese veterinarie (Art.25)*

- fatture veterinarie; libretto sanitario originale dell'animale assicurato;
- cartella clinica dell'animale assicurato;
- libretto sanitario originale dell'animale assicurato.

##### *Rimborso spese di pensione e custodia (Art.26)*

- copia autentica della cartella clinica dell'Assicurato o del Coniuge Convivente e/o il Convivente purché risultanti da stato di famiglia;
- fatture del canile o della pensione e/o dichiarazione delle persone responsabili della custodia dell'animale assicurato, precisando le date e le spese sostenute;
- libretto sanitario originale dell'animale assicurato;
- stato di famiglia dell'Assicurato.

##### *Rimborso delle spese di acquisto in caso di morte per infortunio o per malattia (Art.27)*

- fattura di acquisto. Qualora non fosse possibile esibire la fattura, sarà risarcito il valore di mercato basato sulla razza e l'età dell'animale assicurato al momento del sinistro;
- certificato del Medico Veterinario con l'identificazione dell'animale assicurato, la data e la causa della morte;
- libretto Sanitario originale dell'animale assicurato;
- copia del pedigree.

Nel caso in cui l'animale assicurato sia abbattuto, la Società richiederà, prima di definire il risarcimento per l'indennizzo secondo quanto previsto da questa polizza, un certificato del Medico Veterinario, comprovante che l'abbattimento era inevitabile per porre fine ad una sofferenza incurabile.

##### *Rimborso delle spese di acquisto in caso di furto o smarrimento (Art.28)*

- fattura di acquisto. Qualora non fosse possibile esibire la fattura, sarà risarcito il valore di mercato basato sulla razza e l'età dell'animale assicurato al momento del sinistro;
- libretto sanitario originale dell'animale assicurato;

- copia del pedigree;
- denuncia all'Autorità competente.

L'indennizzo verrà effettuato dopo 60 giorni dalla data del Furto o dello Smarrimento. In caso di ritrovamento, l'Assicurato restituirà l'importo percepito a titolo di indennizzo.

#### *Annulamento del viaggio (Art.29)*

- copia del pedigree.

In caso di smarrimento:

- denuncia di smarrimento;
- libretto Sanitario originale dell'animale assicurato.

In caso di intervento salvavita:

- cartella clinica dell'animale assicurato.

L'Assicurato otterrà a proprie spese la fattura di prenotazione e di cancellazione dall'Agente di Viaggio e/o dall'Operatore Turistico, che specifichi la data di prenotazione, le date della vacanza, i costi totali della vacanza, la data di cancellazione e le spese non recuperabili sostenute in seguito all'annullamento o alla riduzione del periodo di vacanza.

## **GARANZIA A (Base)**

### **Art.25 Rimborso delle spese veterinarie**

#### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società rimborsa all'Assicurato, le spese veterinarie sostenute e regolarmente documentate per:

- Ricovero, con o senza intervento chirurgico, reso necessario da malattia o da infortunio dell'animale. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute:
  - per onorari del chirurgo ed ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per i diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
  - relative al periodo di ricovero per assistenza veterinaria, infermieristica, cure, medicinali ed esami;
  - per rette di degenza.
- Intervento chirurgico ambulatoriale, reso necessario a seguito di Infortunio o Malattia che abbia colpito l'animale, purché eseguito presso strutture veterinarie regolarmente autorizzate.
- Visite specialistiche, indagini strumentali, esami di laboratorio, onorari veterinari (escluso l'acquisto di medicinali), a seguito di malattia od infortunio dell'animale, (comprese quelle sostenute nei 30 giorni precedenti e nei 30 giorni successivi al ricovero) con un limite complessivo annuo pari al 30% della somma assicurata indicata in polizza.

Si intendono escluse le spese sostenute per controlli di routine e/o facoltativi.

#### RISCHI ESCLUSI DAL RIMBORSO DELLE SPESE VETERINARIE

Oltre a quanto previsto alla voce RISCHI ESCLUSI di cui all'Art.24 delle Norme comuni a tutte le garanzie, sono escluse le spese sostenute in seguito a:

- Conseguenze dirette ed indirette delle malattie congenite, ereditarie o preesistenti al momento della stipula del contratto.
- Sterilizzazione e/o castrazione terapeutica e preventiva e/o esigenze di carattere riproduttivo; gravidanza, parto.
- Eutanasia e cremazione nonché la soppressione dell'animale quando lo stesso sia stato ritenuto "pericoloso" anche se tale soppressione sia avvenuta per ordine o consiglio dell'Autorità Competente, del Contraente/Assicurato o per iniziativa di chiunque sia responsabile della cura, custodia o controllo dell'animale.
- Mastectomia e neoplasie mammarie; ernie in genere, salvo le ernie addominali da infortunio debitamente documentato; Filariasi e Leishmania; Conchectomia (taglio delle orecchie) e Caudectomia (taglio della coda) nonché gli interventi di chirurgia estetica; chirurgia oculistica; Malattie dei denti e paradontopatie, salvo per le cure necessarie in seguito ad infortunio. Sono comunque escluse le protesi.
- Malattie che potevano essere evitate effettuando vaccini preventivi e/o interventi immunizzanti obbligatori ai sensi di Legge e comunque riportati alla lettera c) punto 2 delle "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato".
- Malattie mentali in genere, problemi comportamentali o connessi alla diminuzione della capacità visiva;
- Interventi non eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti;
- Chiamate a domicilio, a meno che il medico Veterinario non ritenga che muovere l'animale possa seriamente danneggiare la sua salute;
- Cibo dietetico.

#### TERMINI DI ASPETTATIVA

La garanzia decorre:

- per gli infortuni, dopo 48 ore dalla data in cui, a seguito del pagamento del premio, ha effetto l'assicurazione;
- per le malattie, dal 90° giorno successivo a quello in cui, a seguito del pagamento del premio, ha effetto l'assicurazione.

#### SCOPERTO E FRANCHIGIA

Relativamente alle prestazioni previste ai punti a) e b) dell'Oggetto dell'assicurazione del Rimborso delle spese veterinarie, la Società provvede:

- a) al pagamento diretto delle spese sostenute senza deduzione di alcuno scoperto e/o franchigia nel caso in cui l'Assicurato usufruisca della Rete Veterinaria Convenzionata;
- b) al rimborso delle spese sostenute deducendo uno scoperto pari al 15% per sinistro, con un minimo di € 50,00 qualora l'Assicurato non usufruisca della Rete Veterinaria Convenzionata.

Relativamente alle prestazioni previste al punto c) dell'Oggetto dell'assicurazione del Rimborso delle spese veterinarie, la Società provvede:

- c) al rimborso delle spese sostenute deducendo uno scoperto pari al 20% con un minimo di € 80,00 per sinistro.

#### CRITERI DI INDENNIZZABILITA' - LIMITI DI INDENNIZZO

L'Assicurato che debba ricorrere alle cure veterinarie, alle condizioni e nei limiti della presente assicurazione, potrà ottenere l'erogazione delle prestazioni con le seguenti modalità:

Relativamente alle prestazioni previste ai punti a) e b) dell'Oggetto del rischio del Rimborso delle spese veterinarie:

- a) rivolgendosi alle Cliniche Veterinarie Convenzionate con la Società e ricorrendo a Veterinari convenzionati con la Società. In tal caso la Società pagherà direttamente l'importo delle prestazioni (nei limiti di quanto contrattualmente previsto) ai Soggetti Convenzionati e ciò senza applicazione di scoperto/franchigia;
- b) rivolgendosi alle Cliniche veterinarie NON convenzionate con la Società e/o ricorrendo a Veterinari pure NON convenzionati con la Società. In tal caso la Società provvederà a rimborsare all'Assicurato, a termini di polizza, le spese sostenute, previa presentazione della documentazione sanitaria ed applicando lo scoperto / franchigia previsti.

Relativamente alle prestazioni previste al punto c) dell'Oggetto del rischio del Rimborso delle spese veterinarie:

- c) richiedendo alla Società il rimborso a termini polizza delle spese sostenute, previa presentazione della documentazione sanitaria ed applicando lo scoperto / franchigia previsti.

La garanzia è prestata, per anno assicurativo, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza.

La Società corrisponde l'indennizzo sulla base di tutta la documentazione medico veterinaria relativa all'evento. Nel caso la Società abbia effettuato pagamenti che, anche a posteriori, dovessero risultare per qualsiasi motivo non dovuti, si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato la restituzione di dette somme. L'Assicurato riconosce esplicitamente tale diritto e si impegna a rimborsare quanto dovuto alla Società.

#### DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Qualora, in caso di sinistro l'Assicurato desideri ottenere le prestazioni previste mediante l'utilizzo della Rete Veterinaria Convenzionata, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa mediante l'apposito numero verde **800 816692** (+39 039 65546370 per chi chiama dall'estero) o qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039 6056804.

In qualsiasi caso, comunque, l'Assicurato deve denunciare il sinistro per iscritto mediante lettera raccomandata alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuta la possibilità.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da tutta la documentazione medico-veterinaria relativa all'evento.

L'Assicurato deve consentire a sottoporre l'animale agli accertamenti e controlli disposti dalla Società, nonché fornire alla stessa ogni eventuale informazione richiesta.

### **Art.26 Rimborso spese di pensione e custodia**

#### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute e regolarmente documentate, resesi necessarie per la custodia dell'animale in una struttura ricettiva autorizzata dalle competenti autorità, a seguito di un ricovero ospedaliero, di durata continuativa superiore a 3 giorni, per infortunio o malattia dell'Assicurato, del Coniuge convivente e/o del Convivente, purché risultanti dallo Stato di Famiglia.

Il ricovero deve risultare da certificazione sanitaria che attesti l'avvenuto ricovero dell'Assicurato, del Coniuge convivente e/o del Convivente purché risultanti da Stato di Famiglia, nonché da apposita documentazione che dimostri il soggiorno in pensione dell'animale.

La Società rimborsa una diaria giornaliera massima di € 12,00 sino ad un massimo del 20% della somma assicurata per la garanzia A.

#### RISCHI ESCLUSI DAL RIMBORSO DELLE SPESE DI PENSIONE E CUSTODIA

Oltre a quanto previsto alla voce RISCHI ESCLUSI di cui all'Art.24 delle Norme comuni a tutte le garanzie, la presente garanzia non è operante in caso di ricoveri per gravidanza e/o parto nonché per quei ricoveri previsti o prevedibili al momento della stipula della presente polizza.

#### DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto mediante lettera raccomandata alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato il ricovero in Istituto di Cura dell'Assicurato del Coniuge convivente e/o del Convivente purché risultanti da stato di Famiglia o comunque non appena ne abbia avuta la possibilità

L'inosservanza degli obblighi sanciti dalla presente norma, comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

## GARANZIA B

### **Art.27 Rimborso delle spese di acquisto in caso di morte per infortunio o per malattia**

#### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

*La presente garanzia è operante solo per i cani e i gatti muniti di pedigree.*

La Società rimborsa all'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata, le spese sostenute e regolarmente documentate per l'acquisto dell'animale deceduto per infortunio o per malattia.

Nel caso le spese sostenute non fossero documentabili mediante l'esibizione di regolare fattura, la Società rimborserà all'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza, il valore commerciale dell'animale basato sulla razza e sull'età dell'animale stesso al momento del sinistro.

L'assicurazione vale anche nel caso in cui la morte dell'animale sia procurata mediante soppressione da parte di un medico veterinario che certifichi l'azione come indispensabile per risparmiare incurabili sofferenze all'animale stesso a seguito di un infortunio. La presente garanzia non è operante per la soppressione in conseguenza della pericolosità dell'animale anche quando la stessa sia avvenuta per ordine o consiglio dell'Autorità Competente, del Contraente, dell'Assicurato, o per iniziativa di chiunque sia responsabile della cura, custodia e controllo dell'animale.

La predetta garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 50,00 per il caso di decesso per malattia.

#### RISCHI ESCLUSI DAL RIMBORSO DELLE SPESE DI ACQUISTO IN CASO DI MORTE PER INFORTUNIO O PER MALATTIA

Oltre a quanto previsto alla voce RISCHI ESCLUSI di cui all'Art.24 delle Norme comuni a tutte le garanzie, sono escluse dalla presente garanzia :

- a) Conseguenze dirette ed indirette delle malattie congenite, ereditarie o preesistenti al momento della stipula del contratto.
- b) Sterilizzazione e/o castrazione terapeutica e preventiva e/o esigenze di carattere riproduttivo; gravidanza, parto.
- c) Eutanasia e cremazione nonché la soppressione dell'animale quando lo stesso sia stato ritenuto "pericoloso" anche se tale soppressione sia avvenuta per ordine o consiglio dell'Autorità Competente, del Contraente/Assicurato o per iniziativa di chiunque sia responsabile della cura, custodia o controllo dell'animale.
- d) Mastectomia e neoplasie mammarie; ernie in genere, salvo le ernie addominali da infortunio debitamente documentato; Filaria e Leishmania; Conchectomia (taglio delle orecchie) e Caudectomia (taglio della coda) nonché gli interventi di chirurgia estetica; chirurgia oculistica; Malattie dei denti e paradontopatie, salvo per le cure necessarie in seguito ad infortunio. Sono comunque escluse le protesi.
- e) Malattie che potevano essere evitate effettuando vaccini preventivi; interventi immunizzanti.
- f) Malattie mentali in genere, problemi comportamentali ed altresì connessi alla diminuzione della capacità visiva.
- g) Interventi non eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

#### DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve dare avviso scritto mediante lettera raccomandata alla Società entro i 5 giorni successivi a quello in cui si è verificato il sinistro, indicandone causa, giorno, ora ed indicando, inderogabilmente, anche il luogo ove trovasi l'animale. L'Assicurato deve far intervenire con immediatezza un Veterinario perché si effettuino sull'animale i necessari accertamenti. Il Veterinario intervenuto stenderà su carta intestata del Professionista medesimo, un rapporto circostanziato attestante le cause e le modalità del sinistro. L'Assicurato presenterà tale rapporto alla Società, unitamente ad ogni altra documentazione disponibile. Sono fatte salve le documentate e contrarie disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

L'inosservanza degli obblighi sanciti dalla presente norma, comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

### **Art.28 Rimborso delle spese di acquisto in caso di furto o smarrimento**

#### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

*La presente garanzia è operante solo per i cani e i gatti muniti di pedigree.*

La Società rimborsa all'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata, le spese sostenute e regolarmente documentate per l'acquisto dell'animale che sia stato smarrito o sia stato oggetto di presumibile furto, purché siano decorsi 60 giorni dalla data di denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Nel caso le spese sostenute non fossero documentabili mediante l'esibizione di regolare fattura, la Società rimborserà all'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di Polizza, il valore commerciale basato sulla razza e sull'età dell'animale al momento del sinistro.

Nel caso in cui la Società abbia provveduto ad effettuare il rimborso e successivamente l'animale venga ritrovato, l'Assicurato rimborserà alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo.

La predetta garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 50,00.

#### DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve fare immediata denuncia all'Autorità competente dare avviso scritto mediante lettera raccomandata alla Società entro 5 giorni dall'avvenuta denuncia all'Autorità.

L'inosservanza degli obblighi sanciti dalla presente norma, comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

## Art.29 Annullamento del viaggio

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente garanzia è operante solo per i cani e i gatti muniti di pedigree.

La Società, con il limite del 50% della somma assicurata, rimborsa all'Assicurato il corrispettivo di recesso dovuto dall'Assicurato ai sensi delle Condizioni generali del regolamento di viaggio, a seguito della cancellazione di un viaggio prenotato, nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell'Assicurato stesso, si verifichi una delle seguenti circostanze imprevedibili e non preesistenti al momento della stipula della polizza ed al momento della prenotazione del viaggio:

- a) lo smarrimento od il furto dell'animale;
- b) un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall'animale.

La predetta garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 50,00.

### RISCHI ESCLUSI

Oltre a quanto previsto dall'Art.24 delle Norme comuni a tutte le garanzie, l'assicurazione non è operante ove:

- a) L'intervento chirurgico non sia necessario per salvare la vita dell'animale.
- b) La prenotazione del viaggio sia stata effettuata nei 30 giorni precedenti la partenza.
- c) I sinistri denunciati oltre i 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

### DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa mediante l'apposito numero verde **800 816692** (+39 039 65546370 per chi chiama dall'estero) o qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039 6056804 e darne avviso scritto mediante lettera raccomandata alla Società entro i successivi 5 giorni. L'inosservanza degli obblighi sanciti dalla presente norma, comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

## SEZIONE III - FURTO

### Art.30 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, causati da:

- a) Furto del Contenuto posto nei locali del Fabbricato assicurato e relative dipendenze, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
  - 1) violandone le difese esterne mediante
    - rottura, scasso;
    - uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
  - 2) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - 3) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta in un momento successivo alla chiusura del Fabbricato;
  - 4) con uso fraudolento di chiavi vere smarrite o sottratte all'Assicurato o ai suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia, per il periodo compreso tra le ore 24 del giorno della denuncia fatta all'Autorità competente della sottrazione o dello smarrimento e le ore 24 del quinto giorno successivo a quello in cui è stata fatta la denuncia.Per i valori e gli oggetti preziosi custoditi in cassaforte, cassaforte a muro ed armadi corazzati, l'assicurazione è operante a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato la cassaforte, cassaforte a muro o l'armadio corazzato nei modi previsti al precedente punto 1);
- b) Rapina od estorsione avvenuta nel Fabbricato contenente le cose assicurate, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- c) Atti vandalici e guasti al Contenuto compiuti dagli autori del furto, della rapina o dell'estorsione consumati o tentati, con il limite del 50% della somma assicurata;

Agli effetti della presente Sezione Furto vale altresì il disposto delle seguenti clausole:

#### *Operatività*

*dell'assicurazione:* L'assicurazione di cui alla presente Sezione Furto è prestata a condizione, essenziale ai fini dell'efficacia della presente Sezione del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate:

- 1) siano costruiti e coperti in laterizio, pietra, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetrocemento, cemento armato. Sono ammessi legno e metallo in misura non superiore al 20%;
- 2) abbiano ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate di metallo o in lega metallica infisse nel muro o nella struttura dei serramenti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

In deroga a quanto sopra se l'introduzione nei locali avviene:

- a) forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopraindicati;

b) in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione al Fabbricato contenente le cose assicurate;

la Società applicherà uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno indennizzabile.

E' tuttavia tollerato che durante il periodo di presenza dell'Assicurato o dei suoi familiari risultanti dallo Stato di Famiglia, non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre. In tale evenienza la Società, liquiderà il 90% dell'importo del danno indennizzabile restando il rimanente 10% con il minimo di € 100,00 a carico dell'Assicurato.

**Contenuto a primo****Rischio assoluto:**

L'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto e pertanto non si applica la regola proporzionale prevista dall'Art.1907 del Codice Civile.

**Limiti di indennizzo:****forma****standard**

Per il Contenuto dell'abitazione principale, quando sia stata scelta la forma di assicurazione standard, sono operanti i seguenti limiti di indennizzo:

- 1) 50% della somma assicurata per oggetti preziosi con il massimo di:
  - a) € 15.000,00 per singolo oggetto prezioso ovunque riposto;
  - b) € 30.000,00 per singolo oggetto prezioso riposto in cassaforte, cassaforte a muro o armadio corazzato.
- 2) 60% della somma assicurata in relazione a oggetti pregiati.
- 3) 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00 per mobilio, arredamento ed effetti personali, attrezzi da giardinaggio o sportivi, scooter e biciclette riposti nelle dipendenze del Fabbricato contenente le cose assicurate e non comunicanti con lo stesso.
- 4) 10% della somma assicurata con il massimo di:
  - a) € 500,00 per valori ovunque riposti;
  - b) € 2.500,00 per valori riposti in cassaforte, cassaforte a muro o armadio corazzato.

Per il Contenuto dell'abitazione secondaria sono sempre operanti i seguenti limiti di indennizzo:

- 5) 40% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00 per oggetti preziosi ovunque riposti.
- 6) 40% della somma assicurata in relazione a oggetti pregiati.
- 7) 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.000,00 per mobilio, arredamento ed effetti personali, attrezzi da giardinaggio o sportivi, scooter e biciclette riposti nelle dipendenze del Fabbricato contenente le cose assicurate e non comunicanti con lo stesso.
- 8) 5% della somma assicurata con il massimo di € 500,00 per valori ovunque riposti.

**forma****personalizzata**

Per il Contenuto dell'abitazione principale, quando sia stata scelta la forma di assicurazione personalizzata, sono operanti i seguenti limiti di indennizzo:

- 9) per oggetti preziosi:
  - c) € 15.000,00 per singolo oggetto ovunque riposto;
  - d) € 30.000,00 per singolo oggetto riposto in cassaforte, cassaforte a muro o armadio corazzato.
- 10) 10% della somma assicurata alla Part.1) Mobilio, arredamento e effetti personali, con il massimo di € 1.500,00 per mobilio, arredamento ed effetti personali, attrezzi da giardinaggio o sportivi, scooter e biciclette riposti nelle dipendenze del Fabbricato contenente le cose assicurate e non comunicanti con lo stesso.

**Comunicazione di acquisto**

Se l'Assicurato ha scelto la forma personalizzata ed è in regola con il pagamento del premio, ha facoltà, in corso di contratto, di comunicare alla Società l'avvenuto acquisto, comprovato da documento fiscale, di uno o più oggetti, rientranti nel Contenuto dell'abitazione. La somma assicurata relativa alla partita di polizza in cui l'oggetto rientra si intenderà aumentata, con il massimo previsto dai limiti assuntivi della Società in vigore all'atto della stipulazione del contratto, senza aggravio di premio fino alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso al momento della comunicazione e con effetto dalle ore 24 del giorno della comunicazione, di un importo pari al valore a nuovo degli oggetti.

**Disabitazione:**

Se i locali dell'abitazione principale rimangono per più di 45 giorni consecutivi non abitati, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per oggetti preziosi e valori la sospensione decorre dalle ore 24 del ventunesimo giorno.

**Abitazione secondaria:**

La garanzia furto è operante a prescindere da quale sia la durata della disabitazione per il Contenuto riposto nell'abitazione secondaria, con l'esclusione di oggetti preziosi e valori per i quali la garanzia è limitata al periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari risultanti dallo Stato di Famiglia. In caso di sinistro relativo all'abitazione secondaria la Società applicherà uno scoperto del 10% sull'ammontare del danno indennizzabile. Lo scoperto non sarà applicato per le garanzie previste dalle Condizioni Aggiuntive di cui all'Art.31

*Trasloco delle cose assicurate:*

In caso di trasferimento dell'abitazione principale o secondaria e di trasloco del Contenuto assicurato, le garanzie si intendono operanti, nel limite delle rispettive somme assicurate, sia nell'ubicazione indicata in polizza sia nella nuova per i 7 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento. Il Contraente o l'Assicurato si impegnano a darne avviso scritto alla Società prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, fatto salvo il disposto dell'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per il caso in cui il trasloco comporti aggravamento del rischio.

### Art.31 Condizioni aggiuntive

La Società indennizza inoltre, fermo il disposto dell'Art.18 delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- 1) **il furto di fissi e infissi** del Fabbricato contenente le cose assicurate, fino alla concorrenza del 10% del totale delle somme assicurate relative al Contenuto e con il massimo di € 1.500,00 per periodo annuo di assicurazione;
- 2) **il furto di oggetti preziosi** depositati in cassette di sicurezza presso istituti di credito del territorio italiano, fino alla concorrenza:
  - a) se è stata scelta la forma di assicurazione standard, del limite previsto al punto 1) della clausola Limiti di indennizzo di cui all'Art.30, fermi i limiti per singolo oggetto ivi previsti alla lettera b) del predetto punto 1);
  - b) se è stata scelta la forma di assicurazione personalizzata, della Somma Assicurata alla Part.4) Oggetti preziosi riposti in armadio corazzato o cassaforte, fermi i limiti per singolo oggetto previsti al punto 9) della clausola Limiti di indennizzo di cui all'Art.30;
- 3) **il furto di valori** depositati in cassette di sicurezza presso istituti di credito del territorio italiano, fino alla concorrenza:
  - a) se è stata scelta la forma di assicurazione standard, del limite previsto al punto 4) lettera b) della clausola Limiti di indennizzo di cui all'Art.30;
  - b) se è stata scelta la forma di assicurazione personalizzata, della Somma Assicurata alla Part.5) Valori;
- 4) **il furto e la rapina di effetti personali, oggetti preziosi e valori** portati temporaneamente fuori dall'Assicurato e/o dai familiari risultanti dallo stato di famiglia e per il solo periodo della loro permanenza in luogo, in alberghi, pensioni, locali di villeggiatura che non costituiscono abitazione secondaria, fino alla concorrenza del 10% del totale delle somme assicurate relative al Contenuto con il massimo di € 1.500,00 per periodo annuo di assicurazione.
- 5) **i guasti cagionati dai ladri** ai locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per periodo annuo di assicurazione;
- 6) **le spese accertate e documentate** per le cure necessarie conseguenti alle lesioni fisiche obiettivamente constatabili subite dall'Assicurato e/o dai familiari risultanti dallo Stato di Famiglia a seguito di scippo, rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di polizza, con il massimo di € 500,00 per persona infortunata e di € 2.000,00 per periodo annuo di assicurazione;
- 7) **le spese per il rifacimento di documenti** sottratti o distrutti in occasione di furto o rapina (tentati o consumati) fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;
- 8) **le spese per la sostituzione delle serrature** delle porte d'ingresso dell'abitazione principale o secondaria con altre di tipo equivalente, in caso di sottrazione o smarrimento da parte dell'Assicurato e/o dei familiari risultanti dallo Stato di Famiglia, fino alla concorrenza di € 250,00 per periodo annuo di assicurazione;
- 9) **(in collaborazione con C.P.P.) gli importi, interessi inclusi**, che l'Assicurato debba pagare come responsabile, nei confronti dell'emittente le carte di credito in Suo possesso e regolarmente comunicate alla Società, per gli utilizzi fraudolenti delle carte di credito stesse e, successivamente alla notifica, fino a quando la Società informi l'emittente la carta di credito, dell'avvenuto furto, rapina e/o smarrimento delle stesse; la presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 155,00 per sinistro e fino alla concorrenza di € 1.860,00 per periodo annuo di assicurazione.

### Art.32 Scippo, rapina, estorsione all'esterno dell'abitazione

*(operante solo se è stato corrisposto il premio relativo)*

La Società risponde secondo le condizioni generali di assicurazione e nei limiti della somma assicurata a tale titolo dello scippo, rapina ed estorsione degli effetti personali, oggetti preziosi e valori portati con sé all'esterno dei locali che costituiscono abitazione dell'Assicurato da parte dell'Assicurato stesso e/o dei suoi familiari risultanti dallo Stato di Famiglia purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età al momento del sinistro. Deve intendersi compreso il furto subito in seguito a malore della persona derubata, nonché i danni subiti dalle cose assicurate nell'esecuzione dello scippo, rapina o estorsione tentati o consumati.

La presente garanzia è prestata entro il territorio dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano.

### Art.33 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e, in proporzione, anche i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. E' facoltà della Società reintegrare le somme assicurate su esplicita richiesta del Contraente: in tale evenienza il Contraente è obbligato a corrispondere il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente tra la data in cui ha effetto il reintegro ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

### Art.34 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse ovvero di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene calcolato nuovamente l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

### Art.35 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato o se l'Assicurato e/o il Contraente non sono persone fisiche, dei legali rappresentanti e/o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave
  - 1) da persone che abitano con il Contraente e/o l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - 2) da incaricati dalla sorveglianza delle cose stesse o dei locali che contengono;
  - 3) da persone legate al Contraente e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
  - 4) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- e) indiretti, quali i profitti sperati, il mancato godimento od uso o altri eventuali pregiudizi;
- f) per l'estensione di garanzia di cui al punto 9) dell'Art.31, causati da uso del codice segreto P.I.N. da parte di soggetti diversi dall'Assicurato.

## SEZIONE IV - RESPONSABILITA' CIVILE

### Art.36 Oggetto dell'assicurazione e persone assicurate

La Società si obbliga – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione vale inoltre:

- per la responsabilità civile dei familiari risultanti dallo Stato di Famiglia;
- per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto illecito cagionato da persone delle quali debba rispondere (figli minori e collaboratori familiari);
- per la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l'Assicurato.

### Art.37 Rischi compresi

L'assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione del Fabbricato adibito ad abitazione principale o secondaria dell'Assicurato, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici.  
In conformità a quanto previsto dalla definizione di Fabbricato, se il Fabbricato fa parte di un condominio l'Assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini.  
Deve intendersi compresa la responsabilità dell'Assicurato per i lavori di ordinaria manutenzione nonché la responsabilità dell'Assicurato quale committente per i lavori di straordinaria manutenzione, anche se rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs 494/96 e successive ed eventuali modifiche. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che i lavori siano effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge vigenti.  
Sono altresì compresi, con applicazione di una franchigia pari a € 100,00, i danni derivanti da spargimento d'acqua, i danni derivanti da rigurgiti di fogna di impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato;
- b) dalla proprietà e/o conduzione del Contenuto dell'abitazione principale o secondaria (ivi compresi eventuali danni

- derivanti da scoppio di apparecchi elettrodomestici e/o di gas ad uso domestico);
- c) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande preparate o somministrate dall'Assicurato;
  - d) dalla caduta di antenne radiotelevisive purché installate in modo fisso;
  - e) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione;
  - f) dalla proprietà od uso di giocattoli anche a motore;
  - g) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone;
  - h) dall'esercizio di attività sportive a carattere ricreativo purché non praticate sotto l'egida di Federazioni ovvero per cui l'Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione;
  - i) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in genere, compresa la responsabilità di coloro che, su richiesta dell'Assicurato, detengano temporaneamente i suddetti animali. Per i danni arrecati dai cani la Società applicherà una franchigia pari a € 100,00;
  - j) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari – anche se occasionali -, baby-sitters nonché "ragazze alla pari", in occasione dell'espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali).  
Per i collaboratori familiari assicurati presso l'INAIL, la garanzia comprende anche le somme che l'Assicurato debba pagare a seguito di esercizio dell'azione di regresso da parte dell'INAIL.  
Per i danni sofferti dai collaboratori familiari, non assoggettati ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, l'assicurazione deve intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia derivata un'invalidità permanente di grado superiore al 5% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n° 1124;
  - k) dalla guida o messa in moto di veicoli e natanti a motore – da parte dei figli dell'Assicurato minori di anni 16 - in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa di genitori, con esclusione comunque dei danni subiti dai veicoli guidati e per il solo caso di rivalsa dell'Assicuratore della Responsabilità Civile Auto in conformità alla legge n°990/69;
  - l) dalla pratica del campeggio, con l'utilizzo delle attrezzature necessarie ovvero di hobby quali modellismo, bricolage e giardinaggio, ivi compreso l'uso di falciatrici a motore;
  - m) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l'uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l'esercizio dell'attività venatoria;
  - n) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi;
  - o) da interruzione o sospensione – totale o parziale – dell'utilizzo di beni di terzi nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 30.000,00 per periodo annuo di assicurazione e con detrazione di una franchigia di € 100,00;
  - p) per danni da inquinamento dell'ambiente causato dalla rottura improvvisa e accidentale degli impianti e/o condutture dell'abitazione principale o secondaria. Sono comunque esclusi i danni originati dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 100,00 e fino a concorrenza del 10% del massimale assicurato, con il limite di € 30.000,00 per periodo annuo di assicurazione;
  - q) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 30.000,00 per sinistro. Qualora l'Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in II^ rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

### Art.38 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, di industria o di commercio;
- b) derivanti da furto;
- c) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi aerei e di locomozione a motore, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 37 lettera k);
- d) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
- e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 30 lettera p);
- f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 30 lettera a);
- g) da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
- j) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- k) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- l) responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto.

### **Art.39 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

### **Art.40 Persone non considerate terzi**

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente e risultante dallo Stato di Famiglia.

### **Art.41 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

### **Art.42 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. La Società si impegna a proseguire nella difesa penale dell'Assicurato fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

## **SEZIONE V – TUTELA GIUDIZIARIA**

### **Art.43 Oggetto dell'assicurazione tutela giudiziaria**

La Società, garantisce il pagamento delle spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali, in sede civile e penale, per ogni grado di giudizio, nei limiti del massimale per vertenza ed illimitato per anno assicurativo indicato in frontespizio di polizza e dalle condizioni particolari previste, di un sinistro rientrante in garanzia. L'assicurazione è pertanto prestata per le spese:

- a) per l'intervento di un Legale;
- b) peritali di parte e CTU, informatore (investigatore privato);
- c) di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale);
- d) eventuali, legali e/o peritali di controparte, di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- e) arbitrali rituali e/o irrituali;
- f) transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;
- g) formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti;
- h) arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni, limitatamente a controversie per liquidazioni di danno.

### **Art.44 Esclusioni**

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- b) gli oneri fiscali;
- c) le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;
- d) le spese per controversie in materia amministrativa ivi comprese quelle fiscali o tributarie;
- e) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- f) le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
- g) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società (salvo quanto previsto alla voce Arbitrato);
- h) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto);
- i) le tasse di registro;
- j) i sinistri:
  - 1) relativi a prestazioni di recupero crediti nonché per morosità in contratti di locazione;
  - 2) derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall'Assicurato;
  - 3) relativi a reciproci rapporti fra Soci, Amministratori ed impresa, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie;
  - 4) che comportino controversie con enti previdenziali o in materia di assistenza obbligatoria, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti;
  - 5) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

#### **Art.45 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- a) per vertenza di natura extracontrattuale e penale: in Europa geografica, compresi i Paesi del bacino del Mediterraneo;
- b) contrattuale: nei paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano.

#### **Art.46 Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile**

Limitatamente al caso in cui l'Assicurato debba rispondere per danni arrecati a terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, l'assistenza legale viene prestata dalla compagnia di assicurazione che assicura la Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art.1917, 3° comma del Codice Civile. Pertanto la Società, con l'esclusione del caso di imputazione penale, non sarà tenuta ad alcun intervento se non ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla compagnia di assicurazione che presta la Responsabilità Civile.

#### **Art.47 Decorrenza della garanzia**

La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione;

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

#### **Art.48 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile. Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: **Filo diretto Assicurazioni S.p.A.- Centro Direzionale Colleoni – via Paracelso,14 – 20041 Agrate Brianza (MI)**.

#### **Art.49 Gestione del sinistro**

L'Assicurato, dopo avere fatto alla Società la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente la Società comunicherà il proprio benestare e l'Assicurato procederà alla nomina.

La Società, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare della Società (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi alla Società.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui uno scelto dall'Assicurato, uno incaricato dalla Società ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

#### **Art.50 Scelta del legale**

Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d'interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l'assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale

fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

### Art.51 Delimitazioni

Con riferimento all'Art.43, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della vita privata dell'Assicurato e nella sua qualità di proprietario del Fabbricato indicato in polizza e si riferisce ai seguenti casi:

- a) danni subiti dall'Assicurato, in conseguenza di fatti/atti di altri soggetti;
- b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti/atti dell'Assicurato;
- c) difesa penale per reato colposo o contravvenzione per atti commessi o attribuiti, compresi imputazioni conseguenti alla proprietà o conduzione dell'abitazione principale e/o secondaria indicate in polizza, nonché contravvenzioni originariamente comminate;
- d) lavori di modifica, ampliamento ristrutturazione dell'abitazione principale o secondaria indicate in polizza (anche ai sensi della Legge 494/96, in qualità di committente), a condizione che l'importo dei lavori sia compreso tra € 1.000,00 e € 150.000,00 ;
- e) spese legali di avvocato domiciliatario per giudizi civili di valore superiore a € 1.000,00. Nel caso in cui l'Assicurato debba recuperare danni nei confronti di terzi, qualora il Legale fiduciario prescelto dall'Assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l'Autorità giudiziaria competente e debba farsi rappresentare da altro professionista, la Società corrisponderà anche le spese occorrenti per il Legale domiciliatario. Restano comunque esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale;
- f) controversie di lavoro: tutela dell'Assicurato in qualità di dipendente regolarmente assunto, per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del contratto, con il massimale per vertenza di € 5.000,00 e di € 10.000,00 per anno assicurativo. Sono escluse le spese di soccombenza;
- g) contenziosi in sede civile e penale in qualità di turista in viaggi organizzati, per qualsiasi fatto colposo occorso durante il viaggio. Sono comprese le vertenze con il Tour Operator o l'agenzia viaggi;
- h) contenziosi con il condominio ed i condomini. Azioni relative al contratto di locazione dell'abitazione principale e/o secondaria nei confronti dei/del proprietari/o e/o dei/l locatari/o, escluso lo sfratto, la morosità e determinazione equo canone e/o patti in deroga;
- i) controversie nascenti da pretese per inadempienze contrattuali, di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a € 1.000,00;
- j) arbitrato ed azione legale per polizze assicurative aventi per oggetto la copertura degli immobili indicati in polizza.

La Società (purché sia resa operante la Sezione II – Animali domestici e sia stato pagato il relativo premio) risponde anche per:

- k) controversie relative a danni subiti dall'animale di proprietà dell'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- l) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'animale di proprietà dell'Assicurato;
- m) difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzione;

### Art.52 Qualifica di Assicurato

Oltre all'Assicurato stesso, rivestono la qualifica di Assicurato anche i suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia, nonché i collaboratori domestici, regolarmente assunti, per fatti/atti accaduti durante l'espletamento delle loro mansioni.

## SEZIONE VI – ASSISTENZA

### Art.53 Oggetto dell'assicurazione assistenza

La Società si obbliga a garantire, secondo le modalità ed i limiti di seguito precisati:

- a) **l'invio di un elettricista a domicilio:** in caso di mancanza improvvisa di corrente elettrica in tutta la casa a seguito di guasto o corto-circuito dell'impianto elettrico del domicilio dell'Assicurato, la Centrale Operativa 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, provvede ad attivare un tecnico elettricista presso l'abitazione. Sono a carico della Società il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell'emergenza. Sono a carico dell'Assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo. Non danno luogo alla prestazione:
  - 1) i guasti al cavo di alimentazione dell'abitazione;
  - 2) l'interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- b) **l'invio di un idraulico a domicilio:** in caso di otturazione/rottura delle tubature fisse o mobili dell'impianto idraulico o igienico sanitario del domicilio dell'Assicurato e conseguente allagamento e/o infiltrazione e/o mancanza d'acqua in tutta la casa, la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, ad attivare un tecnico idraulico presso l'abitazione. Sono a carico della Società il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell'emergenza. Sono a carico dell'Assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo. Non danno luogo alla prestazione:
  - 1) l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
  - 2) il semplice guasto di rubinetti;

- c) **l'invio di un fabbro a domicilio:** in caso di
- 1) furto, smarrimento, rottura delle chiavi o della serratura della porta d'ingresso;
  - 2) furto o tentato furto al domicilio che compromettano la funzionalità della porta d'ingresso e non garantiscano la sicurezza della stessa;
- la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, ad attivare un fabbro presso l'abitazione. Sono a carico della Società il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell'emergenza. Sono a carico dell'Assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo;
- d) **l'invio di un artigiano per manutenzione ordinaria:** su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all'invio di un artigiano (elettricista, fabbro, idraulico) a tariffe convenzionate. In questo caso tutti i costi relativi alla prestazione (manodopera, materiale ecc.) restano a carico dell'Assicurato;
- e) **il soggiorno in albergo:** qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano inagibile la casa, la Centrale Operativa organizzerà il soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) dell'Assicurato e dei familiari risultanti dallo stato di famiglia. Sono a carico della Società le relative spese fino a un massimo di 3 notti. Non danno luogo alla prestazione:
- 1) le spese di albergo diverse da quelle sopra indicate.
- La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo;
- f) **il rientro immediato:** qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessario e improrogabile il rientro all'abitazione principale dell'assicurato in viaggio o di un suo familiare risultante dallo Stato di Famiglia, la Centrale Operativa organizzerà il rientro immediato dell'Assicurato o del familiare risultante dallo Stato di Famiglia. Sono a carico della Società le relative spese fino a un massimo di € 500,00 per evento.
- La prestazione non viene erogata se l'Assicurato nel contattare la Centrale Operativa, non fornisca adeguata motivazione delle cause che rendono non procrastinabile il rientro. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo;
- g) **la vigilanza del Contenuto dell'abitazione:** qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessaria la salvaguardia del Contenuto dell'abitazione, la Centrale Operativa organizzerà la vigilanza dell'abitazione ovvero la custodia del Contenuto dell'abitazione riposto nel luogo indicato dall'Assicurato per il tempo necessario a ripristinare la sicurezza dell'abitazione. Sono a carico della Società le relative spese fino a un massimo di 24 ore. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo.

La Società (purché sia operante la Sezione II – Animali domestici e sia stato pagato il relativo premio) si obbliga a garantire altresì, secondo le modalità ed i limiti di seguito precisati:

- h) **la consulenza veterinaria d'urgenza 24 ore su 24, 365 giorni l'anno:** qualora l'Assicurato necessitasse di informazioni e consulenza relativa a:
- 1) consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
  - 2) consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
  - 3) gestione delle patologie legate all'area della riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione/castrazione);
  - 4) consigli di primo soccorso durante il parto;
  - 5) consigli per le malattie dei cuccioli;
- potrà contattare la Centrale Operativa e richiedere un consulto telefonico;
- i) **le informazioni sui centri italiani di pronto soccorso veterinario (la prestazione viene fornita 24 ore su 24, 365 giorni l'anno):** qualora l'Assicurato necessitasse di informazioni riguardanti i Centri di Pronto Soccorso Veterinario potrà contattare la Centrale Operativa che provvederà a fornire telefonicamente indirizzi e numeri di telefono degli stessi;
- j) **le informazioni sugli operatori italiani di settore:** qualora l'Assicurato necessitasse di informazioni relative all'ubicazione di:
- 1) centri medici veterinari;
  - 2) negozi di e per animali;
  - 3) pensioni per animali;
  - 4) allevamenti;
  - 5) centri di addestramento;
- potrà contattare la Centrale Operativa che, in orario d'ufficio, provvederà a fornire telefonicamente le predette informazioni;

- k) le informazioni per viaggiare con l'animale al seguito:** qualora l'Assicurato necessitasse di informazioni relative a:
- 1) possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale;
  - 2) malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'animale;
  - 3) obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia; potrà contattare la Centrale Operativa che, in orario d'ufficio, provvederà a fornire telefonicamente le predette informazioni;
- l) il recupero dell'animale:** qualora il cane fosse ritrovato ad almeno 50 km dalla residenza dell'Assicurato e lo stesso non fosse in grado di recuperarlo con mezzi propri, la Centrale Operativa 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, metterà a disposizione dell'Assicurato i biglietti (aereo classe economica, ferroviario prima classe), per consentirgli di raggiungere l'animale e di riportarlo al suo domicilio. La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo complessivo di € 150,00 per sinistro e per anno. La presente prestazione viene erogata compatibilmente con la disponibilità del vettore ad accogliere l'animale ed in osservanza alle disposizioni in materia vigenti in Italia. La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo.

La Società (purché sia operante la Sezione III – Furto e sia stato pagato il relativo premio) si obbliga a garantire altresì (in collaborazione con C.P.P.), secondo le modalità ed i limiti di seguito precisati:

- m) blocco e sostituzione delle carte di credito:** la Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito possedute dall'Assicurato, si impegna ad avvisare le Aziende emittenti tali carte di credito, dal momento in cui l'Assicurato notifica il furto o lo smarrimento e si attiva al medesimo tempo per la cancellazione e per la sostituzioni di dette carte di credito nonché per la richiesta di un loro duplicato, ove ciò sia possibile;
- n) cambio di indirizzo:** la Centrale Operativa si impegna a comunicare alle Società emittenti le carte di credito (laddove ciò sia possibile) il cambio di indirizzo dell'Assicurato, intervenuto successivamente all'adesione al contratto e ciò al fine di evitare che le carte di credito dell'Assicurato siano inviate ad un indirizzo errato o che siano inviate a terzi;
- o) registrazione documenti:** l'Assicurato potrà, compilando l'apposita modulistica, far memorizzare dalla Centrale Operativa i dati dei propri documenti personali (patente, passaporto e simili) ed in caso di furto, rapina o smarrimento di detti documenti unitamente alle carte di credito, potrà richiedere alla Centrale Operativa una lista completa delle registrazioni precedentemente effettuate;
- p) spese di comunicazione:** la Centrale Operativa, in caso di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito, prenderà in carico le eventuali spese di comunicazione documentate (telefono, fax o telex) che si rendessero necessarie al fine di contattare la stessa Centrale Operativa oppure le competenti Autorità al fine di esporre regolare denuncia dei fatti, e ciò fino a concorrenza di € 62,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- q) anticipo denaro contante all'estero:** qualora l'Assicurato in conseguenza di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente al denaro contante, debba sostenere all'estero delle spese impreviste, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso e ciò complessivamente fino ad un importo massimo di € 930,00 a fronte di adeguata garanzia ottenuta previa verifica ed autorizzazione presso Società emittenti le carte di credito ed eventualmente presso Istituto di Credito dove sono state rilasciate le carte di credito. L'Assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario od autorizzando l'addebito sulle carte di credito) il denaro anticipato entro i 14 giorni successivi alla data in cui è stato erogato l'anticipo. La prestazione è operante nei paesi ove esistano corrispondenti della Società e purché l'eventuale trasferimento di valuta all'estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- r) pagamento fattura hotel all'estero:** qualora l'Assicurato in conseguenza di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente al denaro contante, avvenuti all'estero, non abbia altri mezzi per provvedere al pagamento della fattura dell'hotel, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di tale fattura fino ad un importo massimo di € 1.650,00 a fronte di adeguata garanzia ottenuta previa verifica ed autorizzazione presso Società emittenti le carte di credito ed eventualmente presso Istituto di Credito dove sono state rilasciate le carte di credito. L'Assicurato si impegna a restituire (mediante bonifico bancario od autorizzando l'addebito sulle carte di credito) il denaro anticipato entro i 14 giorni successivi alla data in cui è stato effettuato il pagamento. La prestazione è operante nei paesi ove esistano corrispondenti della Società e purché l'eventuale trasferimento di valuta all'estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- s) rifacimento documenti:** qualora l'Assicurato in conseguenza di furto, rapina o smarrimento delle carte di credito unitamente a passaporto, carta d'identità e/o patente, avvenuti all'estero, debba provvedere ad avviare le pratiche di emergenza necessarie per l'emissione di documenti provvisori necessari alla prosecuzione del viaggio o per far ritorno al suo domicilio, la Centrale Operativa provvederà a mettere in contatto l'Assicurato con l'ambasciata italiana più vicina per agevolare per quanto possibile le suddette pratiche.



**AMICASA**®

**Filo diretto**  
**ASSICURAZIONI**  
Una società del Gruppo Filo diretto

FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.p.A.  
Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14 • 20041 Agrate Brianza (MI)  
Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.98.545 •  
Capitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. 1395446 • REG. IMP. MI N° 17953  
Partita I.V.A. IT 02230970960 • C.F. 01757980923

#### **Art.54 Rischi esclusi - delimitazioni**

Sono escluse le prestazioni per eventi causati da:

- a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o no, d'energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo dell'Assicurato.

La Società non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Per qualsiasi richiesta di informazione l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.

La Centrale Operativa non è responsabile per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi delle Autorità locali che vietino l'intervento ovvero dovuti a cause di forza maggiore.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le disposizioni di legge.

#### **Art.55 Modalità per la richiesta di assistenza**

In caso di necessità o di richiesta di prestazione, l'Assicurato dovrà chiamare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno al numero verde

**800 816692**

(+39 039 65546370 per chi chiama dall'estero) o qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039 6056804. L'Assicurato o chi per lui dovrà in ogni caso comunicare con precisione:

1. Nome e cognome.
2. Numero di polizza.
3. Indirizzo e recapito telefonico.
4. Luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione.

## ARTICOLI DEI CODICI RICHIAMATI NEL CONTRATTO

### **Art.1888 Prova del contratto (Codice Civile)**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (c.c.2725).

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale (disp. di att. al c.c. 187).

### **Art.1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Codice Civile)**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (c.c.1441 e seguenti) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade (c.c.2964 e seguenti) dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (c.c.1932).

### **Art.1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Codice Civile)**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### **Art.1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi (Codice Civile)**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt.1892 e 1893 (c.c.1391,1932).

### **Art.1897 Diminuzione del rischio (Codice Civile)**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi (c.c.2964) dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (c.c.1932; disp. di att. al c.c. 187).

### **Art.1898 Aggravamento del rischio (Codice Civile)**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (c.c.1926).

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese (c.c.2964) dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (c.c.1335) dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (c.c.1932; disp. di att. al c.c. 187).

### **Art.1901 Mancato pagamento del premio (Codice Civile)**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto (c.c.1453 e seguenti) se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (c.c.1919 e seguenti, 1924,1932; att. 187).

### **Art.1907 Assicurazione parziale (Codice Civile)**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

**Art.1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Codice Civile)**

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (disp. di att. al c.c. 187).

**Art.1917 Assicurazione della responsabilità civile (Codice Civile)**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (c.c.2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (c.c.2767). L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore (c.c.1932; Cod. Proc. Civ. 196).

**Art.2952 Prescrizione in materia di assicurazione (Codice Civile)**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (c.c.1882 e seguenti).

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (c.c.1882 e seguenti) si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (c.c.1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile (c.c.1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (c.c.1928 e seguenti).

**Art.624 Furto (Codice Penale)**

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 60.000 a 1 milione (c.p.625, 626, 649).

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

**Art.628 Rapina (Codice Penale)**

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire 2 milioni a lire 6 milioni:

1. se la violenza o minaccia è commessa con armi (c.p.585) o da persona travisata, o da più persone riunite (c.p.112 n. 1);
2. se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire (c.p.605, 613);
3. se la violenza o minaccia è posta un essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'Art.416 bis.\*

\* Per l'Art.36 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 la pena, relativa a tale articolo, è aumentata da un terzo alla metà qualora l'offeso sia una persona handicappata.

**Art.629 Estorsione (Codice Penale)**

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni (1).

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

(2) Comma così modificato dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497.

**Art.535 Condanna alle spese (Codice di Procedura Penale)**

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce (691 c.p.p.).
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi (12 c.p.p.) sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'Art.692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'Art. 130.